

NEO-BREVIA n. 04 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ERASMUS NIENTE TASSE

La borsa di studio per l'Erasmus dello studente rimane fuori dal calcolo dei redditi dei genitori. Infatti le borse di studio europee non possono influire negativamente sul trattamento fiscale dei genitori degli studenti beneficiari.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Causa C-277/23

ALLEGATI A PARTE – Corte Giustizia Europea – causa C-277/23 (documento 021)

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - TRE ANNI PER ASSUMERE

Amministrazioni dello Stato: tre anni massimo di tempo per esercitare le facoltà assunzionali e dunque concludere le procedure concorsuali. Attenzione le facoltà assunzionali si esplicano non colla semplice approvazione della graduatoria, bensì con la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.

Articolo 1, comma 1 del D.L. 202/2024 alla fine dell'articolo 35 comma 4 del Dlgs 165/2001:

A decorrere dell'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore ai tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER FAMILIARE

ALL'ESTERO A CARICO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

ho letto che dal 2025 per i familiari a carico che risiedono all'estero non spetta più la detrazione

Irpef. Ma questo vale anche se il richiedente è un cittadino italiano o di uno Stato europeo?

Risponde Paolo Calderone

Il lettore fa sicuramente riferimento alla novità, in tema di detrazioni per familiari a carico, contenuta nella recente legge di bilancio (articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024) che ha introdotto il comma 2-*bis* nell'[articolo 12 del Tuir](#).

La risposta al quesito è negativa, dal momento che la nuova disposizione, che esclude la possibilità di usufruire delle detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero, riguarda solo i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Rimangono esclusi dal diritto alla detrazione per carichi di famiglia, come già si prevedeva negli anni passati, i cittadini stranieri non residenti in Italia (comma 3 dell'[articolo 24](#) del Tuir), ad eccezione dei cosiddetti "non residenti Schumacher" (comma 3-*bis* dello stesso articolo).

MEDICO DI MEDICINA GENERALE - RIFIUTO DI VISITA

DOMICILIARE Legal Corner a cura dell'avv. Paola M. Ferrari

Il medico di medicina generale rifiuta di effettuare una visita a domicilio richiesta dai parenti per un proprio congiunto affetto da Parkinson. Quale responsabilità?

La sentenza distingue, in modo netto, il profilo della trasferibilità del paziente (toccato dal citato Accordo Nazionale) da quello dell'urgenza della prestazione richiesta. In situazione d'urgenza scatta la competenza di altra articolazione sanitaria, e cioè, nella specie, dei medici del c.d. 118.

Leggi nel documento allegato

ALLEGATI A PARTE - MMG non uscire a visita (documento 022)

PIÙ OPPORTUNITÀ E PIÙ SOLDI PER GLI SPECIALIZZANDI da Il Giornale della Previdenza ENPAM n.1 del 17 gennaio 2025 a cura di Antioco Fois

Sono tre le principali novità per gli specializzandi contenute nella [legge di bilancio](#), approvata a fine anno dal parlamento. In sostanza, il testo amplia le opportunità di occupazione dei medici in formazione specialistica abolendo le incompatibilità lavorative, potenziando il decreto legge "Calabria" per l'assunzione nella sanità pubblica e aumentando lo stipendio.

Abolizione delle incompatibilità

Al comma 338, la legge proroga la possibilità di svolgere 8 ore di lavoro settimanali fino al 31 dicembre 2026.

Allo stesso tempo, il provvedimento amplia all'attività libero professionale le opportunità di impiego, da svolgere attraverso contratti libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa. Sono compresi tutti gli incarichi in cui è richiesta la sola laurea in medicina o una specializzazione eventualmente già conseguita dal medico in formazione, che prima erano preclusi ai medici in formazione specialistica.

L'attività extra, che può essere svolta in strutture pubbliche e private – convenzionate o meno con il Ssn – deve ricadere al di fuori dell'orario della formazione, senza che lo specializzando chieda un nullaosta al direttore della scuola di specializzazione.

La misura si interseca con le disposizioni del decreto milleproroghe, approvato a fine anno, che ha esteso al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende sanitarie di reclutare specializzandi per

incarichi semestrali di lavoro autonomo e medici al penultimo e all'ultimo anno di formazione specialistica, per incarichi semestrali a tempo determinato.

Anche il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina, anche privi della specializzazione, è stato esteso al 31 dicembre 2025.

Assunzioni DL “Calabria”

Il comma 342 estende la possibilità di assunzione degli specializzandi dal secondo anno di corso come dirigenti part-time fino al 31 dicembre 2027 e amplia tale opportunità anche agli ospedali al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione frequentata.

È bene ricordare che i dirigenti part-time vengono assunti con contratto a tempo determinato e vengono stabilizzati per diventare dirigenti a tempo indeterminato una volta che acquisiscono il diploma di specializzazione (maggiori informazioni nella [Guida per i medici dipendenti](#)).

Nel testo della legge di bilancio, che motiva la misura col fine della riduzione delle liste d'attesa, dà via libera alle assunzioni alle “aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso”.

Aumento del compenso

Il comma 336 della legge di Bilancio introduce aumenti mensili tra gli 80 e i 198 euro netti.

Dall'anno accademico 2025-2026 – vale a dire da ottobre del prossimo anno, precisano i sindacati della categoria – la parte fissa del trattamento economico è aumentato del 5 per cento per tutte le specializzazioni. In termini reali si tratta di 80 euro netti al mese in più.

In aggiunta, il comma stabilisce un aumento del 50 per cento della parte variabile del trattamento per chi frequenta alcune specializzazioni.

In cifre concrete, l'aumento ulteriore è di 82 euro per il primo biennio e 118 euro per i successivi anni per una serie di specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria, biometria.

Sindacati

Le novità introdotte con la manovra finanziaria, come fanno notare le associazioni Anaaio Giovani, Als e Gmi, aprono ai giovani medici nuove opportunità in “decine di attività lavorative ad oggi precluse ad oltre quarantamila specializzandi” che “inquadri da studenti non potevano svolgere atti medici”.

Inoltre, il potenziamento del decreto “Calabria” “sblocca migliaia di specializzandi vincitori di centinaia di concorsi”.

L'incremento del compenso agli specializzandi suscita, invece, anche la perplessità delle sigle sindacali dei medici in formazione specialistica, per l'esiguità “rispetto all'inflazione di questi ultimi due decenni” e soprattutto per il fatto che una parte riguarda “solo per alcune specialità”, è il commento di Anaaio Giovani, Als e Gmi, che annunciano la prosecuzione del loro lavoro per l'ottenimento di “un aumento di maggiore entità uguale per tutti e soprattutto immediato e non procrastinato”.

MEDICINA GENERALE, NON C'È PIÙ INCOMPATIBILITÀ TRA SCUOLA E INCARICHI

da Il Giornale della Previdenza ENPAM n.1 del 17 gennaio 2025 a cura di Antioco Fois

I medici non saranno più costretti a scegliere tra corso in medicina generale e incarichi.

Il [decreto “Milleproroghe”](#) ha messo a regime, senza più bisogno di proroghe da emanare anno per anno, la compatibilità tra corso di formazione in medicina generale e l’assegnazione di incarichi convenzionali, come ad esempio la convenzione a ciclo di scelta con massimale a 1000 pazienti prevista dall’Accordo collettivo nazionale di categoria, gli incarichi provvisori e di sostituzione.

Il decreto, varato come misura per fare fronte alla carenza di medici di famiglia, interviene in materia di incompatibilità e scioglie definitivamente i dubbi sulla compatibilità per un medico che frequenta il corso per diventare medico di medicina generale di assumere incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione.

NON PIÙ AUT AUT

La prima misura che nelle scorse settimane ha cancellato l’aut aut tra corso in medicina generale e incarichi è il [decreto del ministro della Salute](#) emanato alla fine dello scorso novembre.

L’atto a firma del ministro Schillaci ha anticipato il “Milleproroghe”, dando la possibilità ai medici che in quei giorni si iscrivevano al corso di formazione del triennio 2024/2027 di “mantenere gli incarichi convenzionali” inclusi “gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione”.

La misura è stata emessa in deroga a un [precedente decreto ministeriale](#), che vietava al medico in formazione l’esercizio di qualsiasi attività e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo.

I medici titolari di incarichi convenzionali che sono entrati nel corso di medicina generale non sono stati quindi costretti a scegliere tra l’una e l’altra attività. Inoltre, le ore di attività svolte nell’ambito degli incarichi vengono “considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche”.

LA COMPATIBILITÀ DIVENTA STRUTTURALE

La misura che rende strutturale nel tempo la compatibilità, per tutti i medici in formazione, tra incarichi e corso in medicina generale è il decreto “Milleproroghe”.

Il decreto manda a regime, senza necessità di ulteriori proroghe, la possibilità per tutti i medici che si iscrivono al corso in medicina generale di “mantenere gli incarichi già assegnati” e “partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali”, “inclusi quelli provvisori e di sostituzione”.

Diventa quindi strutturale anche la possibilità dei medici in formazione in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati.

Le ore di attività svolte nell’ambito degli incarichi vengono considerate attività pratiche.

ODONTOIATRIA, 400 EURO MENSILI AGLI SPECIALIZZANDI da Il

Giornale della Previdenza ENPAM n.1 del 17 gennaio 2025 a cura di AF

Gli specializzandi in odontoiatria hanno per la prima volta una borsa dedicata. È stata introdotta dal comma [339 della legge di bilancio](#) approvata a fine anno, che ha istituito una borsa di studio da 4.773 euro lordi annui (e cioè poco meno di 400 euro al mese) a decorrere dall’anno accademico 2024-2025.

La misura interessa diverse categorie che svolgono la formazione nell’area sanitaria non medica, tra cui gli odontoiatri, che riceveranno la borsa di studio mensilmente, per l’intera durata legale del corso, direttamente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Lo stanziamento per le borse di studio è stabilito invece dal comma successivo, che stabilisce un incremento del finanziamento sanitario corrente di 30 milioni di euro per il 2025 e di una cifra analoga per il 2026.

Per stabilire in via definitiva l’entità della borsa e a quale cassa andranno i relativi contributi bisognerà attendere l’emanazione del decreto attuativo che definirà i termini della misura.

QUOTA B IN RITARDO, QUANTO SI PAGA IN PIÙ da Lettera al Giornale della Previdenza Enpam - n.1 del 17 gennaio 2025

Per pagare la Quota B in ritardo si deve pagare con il bollettino generato nell'area riservata o bisogna fare in altro modo? Sapete quanto si paga in più?



Gentile Dottore,

per pagare la Quota B deve utilizzare il bollettino PagoPa che può scaricare dalla sua area riservata. Per quanto riguarda l'importo, se versa i contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza del bollettino la sanzione è dell'1 per cento del contributo. Se invece paga oltre i 90 giorni, la sanzione è proporzionale al ritardo.

La percentuale, in base alla quale gli uffici Enpam determinano l'importo, è calcolata sul numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorata di 3 punti. In ogni caso la sanzione, che viene calcolata dall'Enpam, si ferma alla data del pagamento.

Trova tutte le informazioni [qui](#).

CASSAZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE DISABILE ALLO SMART WORKING da DplMo

Con **sentenza n. 605/2025**, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è obbligato ad accomodamenti ragionevoli (art. 3, comma 3-bis, del [Decreto Legislativo n. 216/2003](#)) affinché il lavoratore disabile possa espletare la propria attività nel miglior modo possibile, in rapporto alle proprie condizioni.

Di conseguenza, se non sono di ostacolo questioni di natura economica sproporzionate, il datore è obbligato ad accogliere la domanda del dipendente, portatore di *handicap*, finalizzata a fruire di modalità di lavoro agile nelle sue prestazioni, pur se l'accordo collettivo aziendale esclude dallo Smart-working tutti i lavoratori che svolgono mansioni come quelle del disabile.

La Cassazione sottolinea come la verifica degli accomodamenti ragionevoli sia vincolante per il datore di lavoro e il non averla effettuata comporta un caso di discriminazione.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro – sentenza n.605 pubblicata il 15 gennaio 2025

ALLEGATI A PARTE – CASSAZIONE sez. Lavoro - Sentenza n.605 del 15.01.2025 (documento 023)



SMS TRUFFA PROVENIENTI DA UN FALSO MITTENTE INPS

Attraverso l'invio di messaggi che fingono di provenire dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la nuova campagna di smishing mira a impossessarsi dei dati sensibili degli utenti che cadono nella truffa.

La falsa comunicazione informa il destinatario del messaggio che “*per continuare a recepire i suoi benefici presso INPS*” è necessario aggiornare i propri dati sul portale raggiungibile tramite un link allegato. Seguendo le istruzioni indicate, la vittima si troverà su un falso sito che utilizza colori e loghi dell'Istituto e viene indotto a fornire all'impostore informazioni anagrafiche, copia del documento d'identità, della tessera sanitaria e selfie con il documento.

Attenzione:

Gli SMS inviati da INPS non contengono mai link. Accedere ai servizi online dell'Istituto esclusivamente dal portale ufficiale <https://www.inps.it/>

PENSIONI, COSA CAMBIA NEL 2025 CON LA PEREQUAZIONE.

PEREQUAZIONE 2025 PENSIONI: ECCO LE NOVITÀ a cura di Michele Poerio e Stefano Biasoli – Start Magazine di lunedì 20 gennaio 2025

Ascolta questo articolo ora...

Ai sensi del D.M. congiunto Economia-Lavoro del 15/11/2024 (G.U., Serie generale n. 278 del 27/11/2024) , è stato stabilito, visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, registrato dall' Istat nei primi 9 mesi 2024 e sulla stima ottimistica (cioè inflazione prossima a zero) degli ultimi 3 mesi, l'indice di rivalutazione provvisoria dello + 0,8 % per le pensioni 2025, a valere dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio (positivo, verosimilmente) da stabilire a fine anno 2025.

Lo stesso Decreto ha altresì confermato al + 5,4 % l'indice di adeguamento all'inflazione applicato nel 2024 (sulla base dell'inflazione certificata dall'Istat nel 2023), quindi non saranno dovuti conguagli sugli importi già incassati dai pensionati nel corso dell'ultimo anno, appunto il 2024.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 19 anni.

Anno	Indice di svalut. Provvisoria Indice di rivalut. Previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+ 1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo - 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo - 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo - 0,1% = 501,89
2016	0,0% (- 0,1%)	501,89€	invariato per legge
2017	0,0% (- 0,1%)	501,89 €	invariato per legge
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4% (+ 0,5%)	515,07 €	conguaglio positivo + 0,1% = 515,58
2021	0,0% (- 0,3%)	515,58 €	invariato per legge
2022	+1,7% (+ 1,9%)	524,34 €	conguaglio positivo + 0,2% = 525,38
2023	+7,3% (+ 8,1%)	563,74 €	conguaglio positivo + 0,8%= 567,94
2024	+5,4%	598,61 €	invariato
2025	+0,8%	603,40 €	
	(): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

Per effetto dell'anzidetto D.M., oltre che delle disposizioni dell'ultima legge di bilancio (legge 30/12/2024, n.207, su Suppl. ord. n. 43 alla G.U. Serie generale n. 305 del 31/12/2024) , nel 2025 il trattamento minimo INPS passa da 598,61 €/mese a 603,40 €/mese; il valore dell'assegno sociale da 534,41 €/mese a 538,69 €/mese; la pensione sociale passa da 439,57 €/mese a 443,08 €/mese.

Per le pensioni pari o inferiori al minimo INPS si applica nel 2025 un incremento ulteriore di 2,2%, oltre al + 0,8%, portando il minimo in pagamento fino a 616,67 € (L. 207/2024, art.1, c.177). L'incremento del 2,7% nel 2024 e del 2,2% nel 2025 non sono infatti interventi strutturali e permanenti, ma entrambi *una tantum*, che non intaccano pertanto il minimo INPS standard e le sue dinamiche.

Per fortuna (e speriamo in modo definitivo) si ritorna nel 2025 alla rivalutazione a scaglioni rispetto ai diversi importi dei vari segmenti di una stessa pensione, cioè recupero del 100 % indice Istat (= + 0,8 % anzidetto) per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS, recupero del 90% dell'indice (= + 0,72%) per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo e recupero del 75% (= + 0,60%) per gli importi restanti oltre le 5 volte il minimo.

Si sono quindi abbandonati gli ingiusti criteri introdotti dal Governo Letta con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva, dal 2014, (con l'eccezione del 2022, in forza della legge di bilancio 234/2021 del Governo Draghi, sulla falsariga della legge 388/2000) secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di garanzia rivalutativa vera almeno per una quota parte dell'assegno pensionistico, criteri certamente anti-costituzionali (come affermato anche dalla Corte dei Conti della Regione Toscana), che hanno portato nel 2023 e nel 2024 al ridicolo recupero, per le pensioni oltre 10 volte il minimo INPS, rispettivamente del 32% (= + 2,592%) e del 22% (= + 1,188%) rispetto all'indice inflattivo del + 8,1% e del + 5,4%.

Quindi, ai sensi della L. 207/2024, art. 1, c.180 e della legge 160/2019, art.1, c. 478, dal 2025 le nostre pensioni avranno il seguente sviluppo, anche se mancano ancora i dati ufficiali INPS, sulla base dei diversi importi dell' assegno pensionistico stesso (partendo naturalmente dal minimo INPS 2024 di 598,61 €):

- fino a 4 volte minimo INPS 2024 (cioè 2.394,44 €) + 100% indice ISTAT = + 0,80 % di aumento;
- da 4 a 5 volte minimo (da 2.394,45 a 2.933,05 €) + 90% indice ISTAT = + 0,72 % di aumento;
- oltre 5 volte il minimo (da 2.933,46 € in poi) + 75% indice ISTAT = + 0,60 % di aumento.

Secondo il Prof Alberto Brambilla, quindi, una pensione pari a 8 volte il minimo INPS verrà rivalutata al 100% fino a 4 volte il minimo, al 90% tra 4 e 5 volte e per il restante al 75%. Se così fosse stato nel 2023 e 2024 i pensionati oltre 6 volte il minimo (3.300€ lordi mensili, 2.300€ netti) non avrebbero perso circa il 10% di potere di acquisto :quando si dice il merito! (Brambilla)

Dopo i tagli ai meccanismi di rivalutazione delle pensioni medio-alte, intervenuti pressoché continuativamente dal 2008 al 2024, con l'eccezione degli anni 2009, 2010 e 2022, possiamo dire che le pensioni dei dirigenti hanno perso, negli ultimi 17 anni, almeno il 30 – 35% del loro valore reale (e di più hanno perso quanti hanno dovuto subire anche l'esproprio del “contributo di solidarietà”).

Si tratta di una tassazione sotto mentite spoglie, nonostante che la categoria fiscale cui apparteniamo (mediamente oltre 50.000 – 55.000 € lordi/anno di reddito), per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS, rappresenti quasi il 5% di tutti i potenziali contribuenti italiani e sostenga già quasi il 40% del gettito IRPEF totale del Paese (rapporto 1 : 8).

Inoltre questa tassazione impropria, che rappresenta però una vera “patrimoniale” sulle pensioni medio-alte, non possiede neppure i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art. 53 della Costituzione), vale a dire la generalità del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla.

Che ne è del principio, più volte ribadito dalla Consulta, secondo cui la pensione non è che retribuzione differita e che la retribuzione esige proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro svolto?

La gravità dei tagli anzidetti sta nel fatto che si tratta di danni strutturali, permanenti e crescenti alle pensioni medio-alte, infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono ripetuti nel tempo, quasi abitualmente e con accanimento, nonostante i ripetuti ammonimenti della Corte Costituzionale a Governo e Parlamento a non perseverare.

Speriamo almeno che la Corte Costituzionale si esprima prossimamente con una pronuncia in merito alla indicizzazione delle pensioni medio-alte, riconoscendo le argomentazioni, rispettose della lettera e dello spirito della nostra Carta, contenute nella Ordinanza n. 33/2024 della Corte dei Conti della Regione Toscana: sincerità e giustizia impongono di non far più “finta di non vedere”.

Gli unici pensionati sempre tutelati dall’inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati, invece, solo i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

Le Istituzioni possono certo mirare all’aumento delle pensioni minime, che però sono quelle con inadeguate storie lavorative e/o basi contributive, ma le risorse devono derivare dalla fiscalità generale e non dai tagli delle indicizzazioni delle pensioni medio-alte, essendo assistenza e previdenza realtà ben distinte.

Anche senza le penalizzazioni anzidette, la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall’inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell’insulto inflattivo; 2) perché il “paniere” ufficiale che pesa l’incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell’importo della pensione goduta. Ma i criteri di cui alla legge 388/2000, ripresi dal Governo Draghi e dalla legge di bilancio 2025, garantiscono complessivamente almeno una rivalutazione attorno all’80%, per le pensioni medio-alte, rispetto all’inflazione accertata.

Le pensioni ENPAM non subiranno nel 2025 variazioni significative nella loro rivalutazione: + 75% indice ISTAT (= + 0,60 % di aumento) per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS; + 50% (= + 0,40 %) per gli importi da 4 volte il minimo INPS in su. In realtà l’ENPAM non segue i criteri INPS degli indici previsionali e definitivi di rivalutazione per cui l’adeguamento delle pensioni 2025 richiederà 4-5 mesi in più (con gli arretrati relativi ai mesi stessi), oltre che il parere dei Ministeri vigilanti, ma solitamente gli indici finiscono per allinearsi a quelli dell’INPS (come si è già stimato con la simulazione all’inizio di questo paragrafo).

Le pensioni di reversibilità ENPAM (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre quelle INPS-ex INPDAP (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi del superstite avente titolo solo fino a 3 volte il minimo INPS (23.532,60 €/anno con tredicesima); vengono poi decurtate: del 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 23.532,60 e fino a 31.376,80 €/anno); del 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 31.376,80 e fino a 39.221,00 €/anno); del 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 39.221,00 €/anno, sempre con tredicesima).

In conclusione, le nostre pensioni potrebbero vivere sonni tranquilli se:

- venissero tutte indicizzate annualmente all’inflazione, pensioni di reversibilità comprese, senza discriminazioni e/o ingiustizie, in coerenza con l’art. 38 della Costituzione;
- non si abusasse sulla concessione degli anticipi pensionistici rispetto ai limiti di età e di contribuzione, salvo rari e documentati casi di necessità socio-familiari;
- si evitassero i favori delle “decontribuzioni” in entrata (per promuovere le assunzioni) o in uscita (per ritardare la pensione dei lavoratori in possesso dei requisiti) perché dannose all’istituzione previdenziale ed al suo equilibrio finanziario;
- si separasse finalmente, nei bilanci INPS, la previdenza dall’assistenza, per evitare osmosi improprie tra risorse che devono rimanere distinte, visto che: già oggi 1 pensione su 5 è di tipo assistenziale; che l’assistenza è spesso inquinata da discrezionalità ed abusi politici; che su 347 mld. erogati dall’INPS nel 2023 solo 254 mld., circa, hanno alimentato prestazioni previdenziali;
- ci si impegnasse, con risorse e servizi sociali, contro la denatalità e l’esodo dal nostro Paese di giovani già formati e qualificati, promuovendo altresì un “piano-casa” a favore delle giovani coppie, così da anticipare, oltre che l’entrata nel lavoro, anche la nascita del loro 1° figlio/a: i sistemi pensionistici tendenzialmente a ripartizione, se non tengono conto di questi equilibri, muoiono;

- si combattesse l'evasione fiscale attraverso riforme vere che, accantonate le false soluzioni (rottamazioni, condoni, concordato preventivo biennale, *flat tax*, ecc.), ponessero fine ai seguenti scandali: su circa 45 mil. di potenziali contribuenti, il 45% circa non paga l'IRPEF; il 22% circa dichiara redditi che, al netto di detrazioni e deduzioni, azzerano l'imposta; invece il 15% circa (6,4 mil.), che dichiara oltre 35-40.000 € lordi/anno, paga il 63,4% dell'IRPEF totale. E che dire del lavoro autonomo e dei titolari di imprese artigiane, commerciali, agricole, o libero professionisti puri, che spesso dichiarano redditi inferiori a quelli dei propri dipendenti? (da "Itinerari Previdenziali");
- si abbandonassero le mode, su tutti i *bonus* elettoralistici (in particolare il più vergognoso: superbonus del 110%) perché incapaci di risolvere i problemi, ma capacissimi di disastare il bilancio statale italiano, per concentrarsi invece sulle nostre vere ricchezze: l'ambiente (che non sappiamo proteggere), il lavoro (che va reso più sicuro e meglio remunerato), le acque (che non sappiamo gestire), il patrimonio storico-artistico (che non sappiamo promuovere e mantenere).

Su questi temi dovrebbe discutere e decidere questo Parlamento.

Decidere dei problemi reali degli italiani, lavoratori attivi o pensionati.

Non lo si è fatto negli ultimi decenni: da ciò lo sfascio della "cosa pubblica" (istituzioni, regole, funzioni) e l'astensione dal voto di buona parte della maggioranza degli italiani...

Per fortuna CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e Aps-Leonida ci sono e rimangono in trincea col ceto medio, quello vero, che studia, lavora, paga tasse e contributi per ricevere schiaffi.

Fino a quando?

LISTE D'ATTESA - DOCUMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Monitoraggio della presenza sui siti web di Regioni e Aziende Sanitarie di sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa...

...solo per sei Regioni (circa il 30%) sono chiaramente definiti i percorsi di tutela che vengono attivati nel caso in cui al cittadino non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione. La maggioranza delle Regioni/PA fornisce il link al sistema CUP e indicazioni relative alle modalità di prenotazione, con numeri utili e informazioni circa i diversi canali attivati...

LEGGI ANCHE:

[Liste d'attesa. Una Regione su 5 non ha ancora una sezione ad hoc sul proprio sito. E il 70% non fornisce informazioni sui percorsi di tutela per il cittadino - Quotidiano Sanità](#)

ALLEGATI A PARTE – DOCUMENTO MIN.SALUTE – LISTE D'ATTESA, ecc. (documento 024)

2025 - VISITA UNICA PER INVALIDITÀ CIVILE E PREVIDENZIALE

Messaggio Inps 188/2025: chiarimenti riguardanti le novità apportate dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) con la quale il legislatore ha stabilito ulteriori semplificazioni, in vista dell'entrata in vigore della Riforma della Disabilità (dal 1° gennaio 2026), in merito agli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali per

i soggetti con patologie oncologiche e per i soggetti con disabilità o invalidità civile o invalidità o inabilità previdenziali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.188 del 17.01.2025 (documento 025)

MEDICI SPECIALIZZANDI - RIMBORSO SPESE DI ACCESSO a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui il “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, T.U.I.R., le quali consistono in spostamenti temporanei dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; né esso rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, T.U.I.R..

La Cassazione ha ravvisato la natura non reddituale degli emolumenti in questione, ritenuti non costituenti reddito imponibile, purché percepiti a titolo di rimborso spese, nella specie affermando che in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 concorre alla formazione del reddito di lavoro.

Corte di Cassazione Ord. – Sentenza n. 34535 del 27 dicembre 2024

ALLEGATI A PARTE – CASS. sez.V Civile Sentenza n.43535 (documento 026)

GOVERNO - PROCEDURE DI ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, il D.P.C.M. 17 dicembre 2024, con l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di Amministrazioni varie.

Queste le Pubbliche Amministrazioni autorizzate ad assumere a tempo indeterminato:

- Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento protezione civile
- Consiglio di Stato
- Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- Ministero della cultura
- Ministero dell’istruzione e del merito
- Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile e di comunità
- Ministero del turismo
- Ministero dell’università e della ricerca
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Agenzia industrie difesa

- Istituto nazionale della previdenza sociale
- AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
- Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
- Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po
- Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
- Ente Parco nazionale della Sila
- Ente Parco nazionale del Pollino
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

[il D.P.C.M. 17 dicembre 2024](#)

FUNZIONE PUBBLICA - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI: LE INDICAZIONI APPLICATIVE da DplMo - fonte: Funzione Pubblica

Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche *“di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”*.

Il documento prevede che il ricorso all'istituto possa essere applicato *“non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”*.

La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto.

In particolare, la misura:

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell'interessato.

Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.

Solo all'esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.

In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.

Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.

[Testo del link](#)

LEGGO SU ITALIAOGGI DI MERCOLED 22 GENNAIO 2025 A PAGINA 8:

Sanità: ha bisogno di un'ecografia urgente all'addome e il Cup gliela prenota a 150 chilometri di distanza in altra provincia

LA STORIA DELL'INPS dal sito INPS

Nato oltre centoventi anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità e vecchiaia, l'Inps ha assunto nel tempo un ruolo di crescente importanza, fino a diventare il pilastro del sistema nazionale di protezione sociale.

- Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai (Legge 17 luglio 1898, n. 350). Ispirata al principio della «previdenza libera sussidiata», si tratta di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento e dal contributo anch'esso libero degli imprenditori. A ciascun iscritto è intestato un conto individuale su cui accreditare i contributi versati, le quote di concorso (ossia l'integrazione della Cassa) e i relativi interessi. Se il lavoratore non ha vincoli quanto all'entità ed alla durata del versamento, il diritto alla rendita sorge solo dopo un certo numero di anni di iscrizione ed alla maturazione dell'età di 60 anni.
- Nel 1919 l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia diventa obbligatoria per i lavoratori dipendenti privati (al personale pubblico si applicava diversa disciplina). S'introduce l'istituto della pensione di invalidità e vecchiaia (requisiti minimi: 65 anni di età e 12 anni lavorativi). Sempre nel 1919 viene introdotta l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione volontaria (dal 1923 affidata alla Cassa). È il primo passo verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare, la cui gestione è affidata alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (così ridenominata).
- Nel 1933 la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma che, dal 1944, diviene definitivamente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Tra il 1927 e il 1941 sono istituite l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli assegni familiari e la Cassa integrazione guadagni. Nel 1939 il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia viene ridotto a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne; viene istituita la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato e del pensionato.
- Nel 1952 si avvia la transizione verso il modello a ripartizione e nasce il trattamento minimo di pensione.
- Nel periodo 1957-1966 vengono costituite le Casse per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per i commercianti.

- Nel periodo 1968-1972 il sistema retributivo, basato sulle ultime retribuzioni percepite, sostituisce quello contributivo nel calcolo delle pensioni. Nascono la pensione di anzianità e la pensione sociale (che sostituisce la minima agli indigenti), erogata a tutti i cittadini al di sopra dei 65 anni di età ed al di sotto di una certa soglia di reddito indipendentemente da qualsiasi requisito contributivo. Vengono predisposte misure straordinarie di tutela dei lavoratori (cassa integrazione guadagni straordinaria e pensionamenti anticipati) e per la produzione (sgravi contributivi).
- Nel 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Sono affidati all'INPS la riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle relative indennità.
- Nel 1984 il legislatore riforma la disciplina dell'invalidità, collegando la concessione della prestazione non più alla riduzione della capacità di guadagno, bensì a quella di lavoro.
- Nel 1989 entra in vigore la Legge di ristrutturazione dell'INPS (L. 88 del 1989), che rappresenta un momento di particolare importanza nel processo di trasformazione dell'Ente in una moderna azienda di servizi.
- Nel 1990 viene attuata la riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi. La nuova normativa, che ricalca per vari aspetti quella in vigore per i lavoratori dipendenti, lega il calcolo della prestazione al reddito annuo di impresa.
- Nel 1992 il legislatore eleva (con gradualità) l'età minima per la pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne e il requisito assicurativo minimo a 20 anni.
- Nel 1993 viene regolamentata la previdenza complementare, che si configura come un sistema volto ad affiancare la previdenza obbligatoria con forme di assicurazione a capitalizzazione di tipo privatistico.
- Nel 1995 viene emanata la legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335 del 1995) che si basa sui seguenti principi: le pensioni sono calcolate sull'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo), moltiplicato per un coefficiente di trasformazione calcolato in ragione della durata attesa della prestazione; l'età di pensionamento è flessibile, tra i 57 e 65 anni (uomini e donne); si accelera l'armonizzazione delle gestioni previdenziali; diviene operativa la Gestione separata per tutti i lavoratori non rientranti in altre gestioni (soprattutto i lavoratori coordinati e continuativi); è previsto un regime transitorio.
- Nel 2003 sono approvate la Legge 30 e il conseguente Decreto legislativo 276 di riforma del mercato del lavoro, ispirata alle idee ed agli studi del professor Marco Biagi.
- Nel 2004 sono modificati i requisiti di accesso alla pensione e sono previsti incentivi per il posticipo della pensione.
- Nel 2007 sono modificati nuovamente i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico e le finestre di uscita dal lavoro. Tra i punti salienti della riforma la revisione automatica dei coefficienti di trasformazione e l'introduzione, a partire dal 2009, del cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma fra l'età anagrafica minima richiesta e l'anzianità contributiva.
- Nel 2009 è disposto che i requisiti di età per ottenere la pensione vengano adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT. La diffusione del nuovo strumento dei buoni lavoro per il pagamento del lavoro occasionale accessorio e nuove norme e sinergie istituzionali rafforzano il ruolo dell'Inps nel contrasto al lavoro nero e nel recupero dei crediti contributivi.
- Nel 2010 vengono adottate ulteriori misure per stabilizzare il sistema pensionistico. Viene confermato ed accelerato il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita e viene introdotta una finestra "mobile" per l'accesso alla pensione in sostituzione dei precedenti termini di decorrenza.
- Nel 2011, nel medesimo provvedimento contenente la «riforma Monti-Fornero», vengono soppressi INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) ed ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello

Spettacolo) e viene disposto, al 31 marzo 2012, il trasferimento all'INPS di tutte le competenze dei due enti. Si completa così un processo ventennale di progressivo accorpamento in INPS di tutti gli enti di sicurezza sociale, assicurando ai cittadini un unico soggetto interlocutore per i servizi di previdenza ed assistenza.

FATTURE ELETTRONICHE, ESONERO PROLUNGATO AL 31 MARZO da Il Giornale della Previdenza ENPAM n. 2 del 22 gennaio 2025 a cura di Antioco Fois

Sulle prestazioni sanitarie erogate al paziente privato, fino al 31 marzo medici e dentisti non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

L'esonero è stato prolungato dal decreto "Milleproroghe", che nelle scorse settimane ha esteso ai primi tre mesi del 2025 l'utilizzo del cartaceo per le fatture emesse nei confronti dei pazienti privati. Il meccanismo di esonero temporaneo dalle fatture elettroniche era stato inizialmente disposto per il 2019 e poi prorogato per tutti gli anni successivi, con l'obiettivo di tutelare della privacy dei pazienti.

QUANDO USARE LE FATTURE CARTACEE

Come anticipato, l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo le prestazioni sanitarie nei confronti dei "consumatori finali".

Perciò, fino al 31 marzo, medici e dentisti potranno e dovranno utilizzare il blocchetto cartaceo esclusivamente per l'emissione di fatture nei confronti dei pazienti privati.

In pratica, fino a quella data non cambierà nulla rispetto alla prassi in vigore negli scorsi anni.

Dal 1° aprile, salvo ulteriori proroghe, l'obbligo di utilizzo delle "e-fatture" – già in vigore per tutti gli altri casi – dovrebbe comprendere anche quelle che medici e dentisti emettono direttamente alle persone fisiche.

COME FUNZIONA IL RISCATTO DELLA LAUREA da Lettera al Giornale della Previdenza Enpam - n.2 del 22 gennaio 2025

Ho più di dieci anni di contribuzione, vorrei sapere quanto costa riscattare gli anni di laurea, quanti anni si possono detrarre e come si fa a riscattarli, se in unica soluzione o gradualmente negli anni, e come vengono poi detratti dalle tasse. G.D.M.



Gentile Dottore,

per riscattare gli anni di laurea deve fare domanda nella sua [area riservata](#) del sito dell'Enpam. Può decidere di riscattare tutto il periodo previsto (5 o 6 anni) o solo una parte. La domanda non è vincolante, una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici ha 120 giorni di tempo per accettarla. Se accetta la proposta, può scegliere di pagare in

un'unica soluzione oppure in due rate semestrali (30 giugno e 31 dicembre).

L'importo che deve versare corrisponde alla riserva matematica, che è determinata sulla base dei contributi obbligatori: si calcola moltiplicando la quota maggiore di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all'età e all'anzianità contributiva alla data in cui presenta la domanda.

Il contributo che versa per il riscatto è interamente deducibile dall'imponibile Irpef.

Può trovare tutte le informazioni [qui](#).

INPS - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E PENSIONE INDIRETTA:

CHIARIMENTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il **messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025**, fornisce indicazioni in merito alle modalità di accertamento del requisito contributivo per il **riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld**, a parziale modifica del [messaggio INPS n. 1256 del 2024](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.246 del 22.01-2025 (documento 027)

INPS - GESTIONE SEPARATA: VALORIZZAZIONE DEI PERIODI ESTERI COLLOCATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata.

I periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l'applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.

Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Inoltre, trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell'importo soglia ed è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

Resta inteso che, ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

Resta fermo altresì che nel caso in cui l'assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall'ordinamento italiano, secondo la relativa disciplina.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.22 del 23.01-2025 (documento 028)